

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE - FINANZE E TESORO - INDUSTRIA E COMMERCIO - RICOSTRUZIONE, LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONI

RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 15 FEBBRAIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MICHELI**

INDICE

Schema di provvedimento legislativo: Nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali (N. 118). (Discussione)	Pag. 253
PRESIDENTE - LA VOLPE, Relatore per la Commissione Ricostruzione Lavori Pubblici e Comunicazioni - MOLINARI MANES ANTONIO - BRUNO, Sottosegre- tario di Stato per i lavori pubblici - PERSICO, Sottosegretario di Stato per il tesoro - BRESCIANI TURRONI - ZAP- PIA - RICCI, Relatore per la Commis- sione Finanze e Tesoro - SCOCA - COLASANTO - PISCITELLI - FIORE - CATENACCI - GABRIELE CESARE - RE- PETTO - GOLI - SOLARI - MOLLE - REPOSSI.	

La seduta comincia alle 10.15.

(Sono presenti il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Persico, e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Bruno).

RIZZO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali. (N. 118).

PRESIDENTE riapre la discussione sull'articolo 3.

LA VOLPE, Relatore per la Commissione Ricostruzione, Lavori pubblici e Comunicazioni, ricorda che nella precedente seduta era sorto il dubbio se, dopo la modifica apportata alla prima parte dell'articolo 3, per la quale tutte le variazioni vanno calcolate secondo la norma algebrica, nei casi di variazioni in diminuzione la percentuale delle spese generali dovesse essere anch'essa portata in diminuzione o non dovesse piuttosto giocare nelle variazioni.

Ritenendo che non si possa aggiungere un'ulteriore diminuzione per le spese generali quando i prezzi abbiano subito tutti una diminuzione, propone che la dizione dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 3 sia così formulata:

« Nel caso di variazioni di prezzo tutte in aumento, o alcune in aumento ed altre in diminuzione, al risultato della somma algebrica delle variazioni; come sopra deter-

minate, si aggiungerà poi il 15 per cento del risultato stesso a titolo di spese generali».

MOLINARI ritiene che la quota da aumentare o diminuire per le spese generali riguardi l'incidenza delle spese di registrazione. Infatti, se per la registrazione di una determinata somma è prevista una maggiore spesa, essa deve essere riconosciuta anche nel caso di una diminuzione sensibile dei prezzi; se invece, a causa delle diminuzioni, la spesa di registrazione diviene minore, la diminuzione dovrebbe essere dedotta dalle spese generali.

A suo avviso, quindi, la dizione dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 3 dovrebbe essere la seguente:

« Per le variazioni di spese generali si terrà conto solo della incidenza dei vari coefficienti sulla tassazione, in quanto questa sia compresa nelle spese generali stesse ».

MANES ANTONIO osserva che, poiché le spese generali aumentano — dato che per ogni aumento di salari agli operai segue di solito un aumento anche negli stipendi degli impiegati — non è possibile prendere in esame soltanto il coefficiente delle tassazioni.

MOLINARI rileva che la legge tiene conto solamente di determinati coefficienti.

MANES ANTONIO ha l'impressione che tutto il provvedimento sia fatto su basi approssimative, rispondendo soprattutto a dei criteri pratici. Sulla questione del 15 per cento per le spese generali, desidererebbe che il rappresentante del Governo, o un funzionario del Ministero, fornisse gli elementi necessari per chiarire alle Commissioni i motivi per cui si è stabilita una tale misura, in modo che le Commissioni potessero apportare modifiche a ragion veduta.

MOLINARI si associa a quanto ha domandato il Consultore Manes.

LA VOLPE, *Relatore per la Commissione Ricostruzione, Lavori pubblici e Comunicazioni*, dichiara che il Ministero ha seguito il criterio che l'aumento per le spese generali non dovesse superare la misura del 15 per cento, in considerazione del fatto che l'articolo 2 prevede che l'ammontare delle varie voci non deve superare l'80 per cento e che il restante 20 per cento è costituito dalle spese generali e dagli utili.

BRUNO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*, conferma quanto ha detto il Consultore La Volpe sul criterio seguito dal Ministero nel fissare la percentuale.

Rileva come la preoccupazione sia piuttosto quella che si paghi l'imposta sull'entrata nei lavori di ricostruzione.

PERSICO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*, dà assicurazione che la imposta viene pagata in tutti i lavori di ricostruzione.

Ritiene che sia il caso di mantenere la percentuale fissata nel testo del provvedimento, la quale, senza dubbio, è stata stabilita da chi aveva gli elementi necessari per fissarla.

BRESCIANI TURRONI osserva che escludere l'aumento del 15 per cento nel caso di una diminuzione del coefficiente, potrebbe dar luogo ad equivoci, perché potrebbe darsi che nel caso di diminuzione di alcune variazioni e di aumento di altre, la somma algebrica desse una diminuzione come totale. Propone quindi che, a seguito della modificazione del 1° comma ieri approvata, sia formulata la seguente aggiunta:

« Nel caso in cui il risultato della somma algebrica delle variazioni di cui sopra sia positivo, si aggiungerà ad esso un 15 per cento del risultato stesso a titolo di spese generali ».

PRESIDENTE mette ai voti questo emendamento.

(È approvato — Con questo emendamento è approvato l'articolo 3).

Riapre la discussione sull'articolo 4, già iniziata nella precedente seduta.

LA VOLPE, *Relatore per la Commissione Ricostruzione, Lavori pubblici e Comunicazioni*, rileva che il decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1296, stabiliva che le variazioni dovevano essere considerate a giudizio insindacabile dell'Amministrazione. Ritiene che tale norma debba essere ripristinata nel provvedimento in esame e propone quindi che l'articolo 4 venga formulato nel modo seguente:

« Le variazioni di prezzo in aumento vanno considerate con riferimento al periodo in cui, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, i materiali avrebbero dovuto essere approvigionati ed i lavori avrebbero dovuto essere eseguiti, ... ecc. ».

ZAPPÀ osserva che vi possono essere dei casi in cui, per ragioni indipendenti dalla volontà dell'appaltatore, i materiali non sian stati approntati e la mano d'opera non sia stata impiegata nel periodo contrattuale stabilito. Ora, se il capitolato di appalto prevede la possibilità che i termini possono essere prorogati, sia pure a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, è ovvio, dato

che tali proroghe saranno concesse solo in casi di forza maggiore, che le variazioni debbano essere considerate al momento in cui i lavori sono stati effettivamente eseguiti. Se si dovesse stabilire che le variazioni dei prezzi debbono essere calcolate all'epoca contrattuale, si verrebbe a modificare una disposizione iniqua, in quanto si impedirebbe all'appaltatore, privo di colpa, di poter ottenere la variazione di prezzo quando abbia acquistato del materiale nell'epoca che costava di più.

Propone perciò il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 4:

« Si terrà conto inoltre dei prezzi dei materiali al tempo della messa in opera, quando l'Amministrazione accerti che i materiali non sono stati approntati, o la mano d'opera non è stata impiegata nei minimi di tempo contrattuali, per fatti indipendenti dalla volontà dell'appaltatore ».

MANES ANTONIO ritiene ingiustificate le preoccupazioni del Consultore Zappia sulla dizione dell'articolo 4, in quanto è chiaro che i prezzi debbono essere calcolati al momento in cui i lavori avrebbero dovuto essere eseguiti.

ZAPPIA obietta che all'articolo 4 è detto che le variazioni dei prezzi in aumento vanno considerate con riferimento al periodo in cui il materiale avrebbe dovuto essere approvvigionato; così che, se al momento in cui i materiali avrebbero dovuto essere impiegati non ci fossero state variazioni di prezzo, l'appaltatore non avrebbe alcun diritto a chiedere la revisione. Se quindi il Ministero riconosce che il ritardo nell'acquisto dei materiali o nell'esecuzione del lavoro è avvenuto per fatto indipendente dalla volontà dell'appaltatore, si deve tener conto delle variazioni di prezzo avvenute nel momento in cui effettivamente il lavoro è stato eseguito o il materiale approntato.

RICCI, *Relatore per la Commissione Finanze e Tesoro*, ritiene che all'articolo 4 debba essere considerato anche il caso delle variazioni di prezzo in ribasso. A tal fine propone l'aggiunta del seguente comma:

« Le variazioni in ribasso devono considerarsi nel rapporto al periodo in cui i lavori furono effettivamente eseguiti ed i materiali effettivamente approvvigionati ».

Per quello che riguarda gli approvvigionamenti di materiali che non siano stati fatti per causa di forza maggiore, ritiene che il fatto rientri nei casi di inadempienza pre-

visti per cause di forza maggiore. A suo avviso, però, tali casi di forza maggiore dovrebbero essere immediatamente denunciati, per impedire gli abusi.

MOLINARI osserva che l'obbligo che i casi di forza maggiore siano subito denunciati è previsto nei capitolati.

RICCI, *Relatore per la Commissione Finanze e Tesoro* si dichiara contrario alla proposta di introdurre nel testo dell'articolo l'espressione « a giudizio insindacabile dell'Amministrazione », non ritenendo opportuno che le variazioni debbano essere stabilite secondo un giudizio insindacabile o dell'Amministrazione o della burocrazia.

MOLINARI osserva che con tale dizione si viene a coprire la maggior parte dei rischi dell'Amministrazione.

Propone che all'articolo 4 venga soppressa la frase « in aumento » e che alla fine dell'articolo stesso siano aggiunte le seguenti parole: « o a quello consentito dall'Amministrazione per l'esecuzione dei lavori », onde permettere all'Amministrazione, nei casi di forza maggiore, di consentire all'appaltatore un ritardo nella consegna dei lavori.

ZAPPIA ritiene che dall'accettazione della proposta derivi un'ingiustizia o a danno dell'appaltatore, il quale potrebbe aver approntati i materiali nel tempo contrattuale, ma non eseguiti i lavori nel tempo prestabilito e nei confronti del quale il riferimento dovrebbe essere fatto anche all'epoca di approntamento dei materiali e non soltanto a quella del contratto; o a danno dell'Amministrazione, nel caso si facesse riferimento soltanto alla proroga del contratto.

SCOCA è d'avviso che l'articolo 4 debba essere approvato con la sola aggiunta delle parole « a giudizio insindacabile dell'Amministrazione ». Si deve infatti partire dal presupposto che il contratto deve far legge, senza prevedere circostanze straordinarie o casi di aumenti o diminuzioni. Rileva che l'unica eventualità dalla quale l'Amministrazione si deve salvaguardare è quella di un aumento di prezzo verificatosi in periodo successivo a quello in cui il contraente avrebbe dovuto eseguire i lavori: in tal caso l'imprenditore inadempiente non avrà diritto a variazioni di prezzo.

BRUNO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*, concordando col Consultore Scoca, ritiene che l'articolo 4 sia comprensivo di tutte le ipotesi. Infatti, in caso di aumento l'appaltatore ha diritto alla revisione e allora si terrà conto del momento in cui si è approvvigionato; se invece, nel corso del con-

tratto, eseguito nel tempo stabilito, l'appaltatore ha avuto dei vantaggi per il verificarsi di ribassi, bisognerà vedere se il ribasso si è verificato perché egli non si era approvvigionato quando doveva.

Per quanto riguarda le obiezioni sollevate circa gli approvvigionamenti non effettuati per cause di forza maggiore, rileva che a suo avviso non è necessario stabilire una norma apposita nel provvedimento, in quanto il caso è già previsto nella regola generale.

Dichiara infine di accettare che venga inserita nel provvedimento la frase « a giudizio insindacabile dell'Amministrazione ».

(Così rimane stabilito).

LA VOLPE, *Relatore per la Commissione Ricostruzione, Lavori pubblici e Comunicazioni*, quanto alla proposta fatta dal Consultore Ricci, che vorrebbe considerare all'articolo 4 anche il caso delle variazioni dei prezzi in ribasso, ritiene che non sia il momento di stabilire due concetti sulle variazioni, ma di adottare un concetto unico.

COLASANTO è d'opinione che per le variazioni in aumento si debba considerare il periodo in cui i lavori avrebbero dovuto essere eseguiti, secondo le norme contrattuali, mentre per quelle in diminuzione si debba far riferimento all'epoca in cui i lavori sono stati effettivamente eseguiti.

SCOCA propone di completare l'emendamento proposto dal Consultore Ricci, aggiungendo che, nel caso di diminuzione, la valutazione dei prezzi deve esser fatta sia al momento in cui i prezzi erano più bassi, sia al momento in cui i lavori dovevano essere eseguiti, sia in quello in cui lo furono effettivamente.

PRESIDENTE chiede al Consultore Ricci se intenda mantenere il suo emendamento, dato che, dalle osservazioni fatte, appare impossibile poter prevedere tutte le ipotesi.

RICCI, *Relatore, per la Commissione Finanze e Tesoro*, ritiene che l'articolo 4 del testo ministeriale possa dar luogo ad errate interpretazioni. Considera separatamente le due ipotesi: in caso di aumento lo Stato eccipisce al contraente che doveva approvvigionarsi dei materiali nel tempo previsto dal contratto, mentre nel caso di ribasso lo Stato non può considerare quel fattore, ma deve vedere se i lavori siano stati eseguiti con ritardo e quali siano i prezzi che l'appaltatore ha effettivamente pagato. Dichiara quindi di dover insistere sull'emendamento proposto.

BRUNO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*, concorda che si debbano

fare le due ipotesi dell'aumento e della diminuzione, ma ritiene che l'emendamento proposto dal Senatore Ricci debba essere completato nel senso che le variazioni in ribasso debbono essere considerate in rapporto al periodo in cui i lavori furono effettivamente eseguiti e i materiali approvvigionati, qualora siano maggiori di quelle verificatesi nel momento previsto.

RICCI, *Relatore, per la Commissione Finanze e Tesoro*, osserva che con tale aggiunta si eccederebbe in un altro senso, poiché non è possibile stabilire se l'appaltatore abbia comperato nel periodo del maggior ribasso.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento aggiuntivo all'articolo 4 nel testo nuovamente proposto dal Consultore Ricci:

« Le variazioni in ribasso devono considerarsi in rapporto al periodo in cui i lavori furono effettivamente eseguiti e i materiali effettivamente approvvigionati, qualora siano maggiori di quelle verificatesi nel momento in cui, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, i materiali avrebbero dovuto essere approvvigionati ed i lavori avrebbero dovuto essere eseguiti, in rapporto al tempo stabilito in contratto per l'esecuzione dei lavori ».

(È approvato).

Pone ai voti l'emendamento proposto dal Consultore Zappia avvertendo che, se approvato, verrà fatto oggetto di raccomandazione al Governo.

(Non è approvato — L'articolo 4 è approvato con l'aggiunta del comma proposto dal Senatore Ricci).

Dichiara che l'emendamento presentato dal Consultore Mohnari si intende assorbito da quello approvato dalle Commissioni.

LA VOLPE, *Relatore per la Commissione Ricostruzione, Lavori pubblici e Comunicazioni*, data l'imprecisione della dizione dell'articolo 5, propone che il primo comma dell'articolo stesso venga formulato nel modo seguente:

« Per i lavori già eseguiti o in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del presente decreto, l'Amministrazione ha facoltà o di procedere alla revisione secondo le disposizioni delle leggi anteriori, ovvero, in seguito a richiesta dell'appaltatore, di far luogo alla revisione, ecc. ».

MANES ANTONIO ritiene che nell'articolo 5 vi siano varie imprecisioni. Vi è innanzi tutto un richiamo a leggi anteriori che non sono conformi tra loro, poiché in alcune

si stabilisce che la durata dei lavori sia superiore ad un anno e in altre a sei mesi. In secondo luogo sorge il dubbio se la norma debba essere applicata nel caso di contratti di durata superiore ad un anno che ammettono la clausola revisionale quando siano stati stipulati successivamente. Ritiene che tutte queste ipotesi debbano essere regolate in modo uniforme.

Propone quindi che all'articolo sia aggiunto un capoverso del seguente tenore:

« Sono ammesse altresì le revisioni dei prezzi secondo le disposizioni delle leggi anteriori per i lavori relativi alle opere pubbliche di durata superiore ad un anno, ed in corso di esecuzione al primo aprile 1945, limitatamente alla parte eseguita o da eseguirsi in base al contratto stipulato... ».

PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento proposto dal Relatore La Volpe.

(È approvato)

COLASANTO chiede che la revisione dei prezzi sia fatta non prendendo come base il salario giornaliero del manovale, ma il salario giornaliero del lavoratore, dato che negli ultimi tempi si sono avuti aumenti di salari uguali per tutti e proporzionalmente quindi il salario del manovale è stato aumentato in misura maggiore del salario degli altri lavoratori. Perciò, determinando la percentuale di aumento, si verrebbe ad arrecare un grande vantaggio agli appaltatori.

PISCITELLI si dichiara d'accordo con la proposta del Consultore Colasanto.

LA VOLPE, *Relatore per la Commissione Ricostruzione, Lavori pubblici e Comunicazioni*, ritiene che se si dovesse accogliere la proposta del Consultore Colasanto di sostituire alle parole « del manovale » le altre « del lavoratore », bisognerebbe fare una media di quelli che sono stati gli aumenti di salario dei singoli lavoratori, rendendo assai più complessa la legge. Spiega che si è fatto riferimento alla paga giornaliera del manovale per sveltire il provvedimento: è chiaro che, se l'aumento fosse eccessivo, l'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di procedere alla revisione secondo le leggi anteriori.

BRUNO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*, dichiara di non accettare l'emendamento Colasanto.

PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento proposto dal Consultore Colasanto.

(Non è approvato)

MANES ANTONIO ritira la sua proposta.

(L'articolo 5 è approvato con l'emendamento proposto dal Consultore La Volpe — L'articolo 6 è approvato senza discussione).

FIORE, a proposito dell'articolo 7, rileva che finora le revisioni, a causa delle lungaggini burocratiche, hanno avuto una troppo lunga trafila; si dichiara d'avviso di dare un mandato più ampio all'ingegnere capo del Genio civile; il quale, riconoscendo giustificata la revisione dei prezzi, potrebbe concedere subito degli aumenti, in modo da impedire che i lavori vengano sospesi come accade attualmente.

RICCI, *Relatore, per la Commissione Finanze e Tesoro*, fa notare che la possibilità di concedere acconti in misura non superiore al 50 per cento è prevista all'articolo 9 del provvedimento in esame.

FIORE obietta che però in base a tale articolo la facoltà non è demandata all'ingegnere capo del Genio civile. Dichiara quindi di insistere nella sua proposta di emendamento.

LA VOLPE, *Relatore per la Commissione Ricostruzione, Lavori pubblici e Comunicazioni*, ritiene che all'articolo 7 si debba chiarire che la presentazione della domanda di revisione non deve dare all'appaltatore il diritto di sospendere i lavori; propone quindi di aggiungere il comma seguente:

« Finché le domande di revisione non siano state decise, non si potranno sospendere i lavori ».

MANES ANTONIO non ritiene necessaria tale specificazione, in quanto il fatto di aver presentata la domanda di revisione non dà alcun diritto all'appaltatore di sospendere i lavori. A suo parere il provvedimento deve stabilire quelli che sono i principi che regolano la revisione dei prezzi, e non fissare le norme che regolano il lavoro, per le quali esistono i capitoli di appalto.

CATENACCI concorda con il Consultore Manes.

GABRIELE CESARE, dato che lo scopo del Governo è quello di promuovere i lavori di ricostruzione ed impedire che siano sospesi, propone che all'articolo 7 venga aggiunto il seguente comma:

« La sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore che derivi dalla richiesta di aumento dei prezzi rende improcedibile la domanda di revisione ».

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento proposto dal Consultore Gabriele.
(È approvato).

Sulla proposta di emendamento presentata dal Consultore Fiore, osserva che l'ingegnere capo del Genio civile non ha la possibilità di sapere quali siano le disponibilità per la concessione degli acconti; la facoltà dovrebbe, se mai, essere concessa al provveditore regionale, che è in possesso di due comunicazioni, una del Ministero dei lavori pubblici relativa agli stanziamenti e l'altra del Ministero del tesoro relativamente ai denari che sono stati inviati alle delegazioni del Tesoro stesso, per decidere.

Ritiene che eventualmente l'emendamento possa trovare la sede più opportuna a proposito dell'articolo 9.

FIORE aderisce alle osservazioni del Presidente.

(L'articolo 7 è approvato con l'emendamento proposto dal Consultore Gabriele Cesare).

LA VOLPE, *Relatore per la Commissione Ricostruzione, Lavori pubblici e Comunicazioni*, al secondo comma dell'articolo 8 propone una modificazione di carattere formale, consistente nel sostituire alla dizione « a termini » l'altra « nei modi e nei termini ».

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 8 con questo emendamento.

(È approvato).

REPETTO, poiché si è parlato della improcedibilità della domanda nel caso di sospensione del lavoro, ritiene sia necessario stabilire un termine per l'esaurimento delle pratiche di ricorso, ad impedire che abbiano a prolungarsi troppo.

PRESIDENTE ritiene che in una raccomandazione finale al Governo si potrà segnalare la necessità di accelerare la procedura della revisione.

REPETTO dichiara di accettare la proposta del Presidente.

RICCI, *Relatore, per la Commissione Finanze e Tesoro*, a proposito dell'articolo 9, dichiara di non ritenere opportuno di lasciare al Ministro dei lavori pubblici e al provveditore regionale una facoltà troppo larga nella concessione degli acconti, tenendo soprattutto conto delle pressioni che potrebbero esservi da parte dei partiti per favorire determinati appaltatori. Propone quindi di togliere dall'articolo la frase « a loro insindacabile giudizio ».

PRESIDENTE fa presente che, anche se a frase venisse tolta, la facoltà di concedere

gli anticipi avverrà sempre a insindacabile giudizio del Ministro o del provveditore; prega quindi il Consultore Ricci di rinunciare all'emendamento proposto.

RICCI, *Relatore, per la Commissione Finanza e Tesoro*, raccomanda che in ogni modo la questione sia fatta presente al Consiglio dei Ministri, perché provveda, se lo riterrà opportuno, ad introdurre una diversa dizione.

COLI prospetta l'opportunità che la facoltà di concedere acconti sia data al Ministro e al provveditore regionale, stabilendo che essi debbono prima sentire il parere del Comitato previsto dall'articolo 7 del decreto 18 gennaio 1945, n. 16, citato nell'articolo 8 del provvedimento in esame.

PRESIDENTE osserva che a tale Comitato, che si raduna molto raramente, non sarebbe possibile sottoporre i singoli casi.

COLI dichiara di non insistere nella sua osservazione; propone però che venga ridotta la percentuale fissata.

PRESIDENTE fa presente che l'anticipo viene dato sullo stato d'avanzamento dei lavori e non sul prezzo globale; si tratta quindi, per lo più, di cifre non rilevanti.

SOLARI ritiene che, con l'abolizione della frase: « quando a loro insindacabile giudizio lo ritengano opportuno », si possano risolvere tutte le questioni sollevate.

PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se ritenga di poter accettare l'emendamento proposto.

BRUNO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*, dichiara di non poterlo accettare, anche perché una accettazione riporterebbe, tra l'altro, in discussione la questione molto dibattuta e ormai superata dei rapporti tra dovere e potere.

SOLARI dichiara di non insistere nel suo emendamento.

(L'articolo 9 è approvato nel testo ministeriale — L'articolo 10 è approvato senza discussione).

RICCI, *Relatore, per la Commissione Finanze e Tesoro* propone che alla lettera i) dell'articolo 11 siano soppresse le parole « scelto dal Ministro », perché non si rende conto della ragione per cui tale scelta debba essere fatta dal Ministro.

COLASANTO propone che della Commissione, prevista dall'articolo, sia chiamato a far parte anche un rappresentante della categoria dei lavoratori — non scelto dal Ministro — il quale potrà fornire utili chiari-

menti sulla parte riguardante la mano d'opera nei singoli lavori.

MOLLE, aderendo alla proposta fatta dal Consultore Colasanto, propone che alla lettera f) sia aggiunto: « un rappresentante della Confederazione italiana degli industriali, un rappresentante dell'Associazione di categoria cui appartiene il ricorrente, un rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro, da designarsi i due primi dal Ministro dell'industria e commercio e il terzo dal Ministro del lavoro e previdenza sociale, sentite le rispettive organizzazioni ».

REPOSSI è d'accordo con il Consultore Molle ed osserva che i rappresentanti dovrebbero essere scelti dalle organizzazioni e non dal Ministro.

COLI suggerisce l'espressione « scelti dal Ministro, su designazione delle rispettive categorie », pur osservando che, con l'inclusione dei rappresentanti proposti, la Commissione diverrebbe troppo pletorica.

COLASANTO propone di sopprimere la rappresentanza degli imprenditori, così diverrà superflua anche quella dei lavoratori.

MANES ANTONIO ritiene che il Ministero abbia formato la Commissione con tutti quei rappresentanti ritenuti necessari per risolvere le varie questioni.

MOLINARI osserva che se si ammette nella Commissione un rappresentante degli imprenditori, il quale dà una fisionomia diversa a tutta la Commissione, in quanto rappresentante di interessi specifici in mezzo ai

delegati dei Ministeri, bisognerà ammettere anche i rappresentanti di altre categorie.

LA VOLPE, *Relatore per la Commissione Ricostruzione, Lavori pubblici e Comunicazioni*, rileva che la Commissione deve dare pareri tecnici e che il solo interesse specifico è quello degli imprenditori. Aggiunge che, per quanto riguarda i lavoratori, vi è il rappresentante del Ministero del lavoro e inoltre, all'articolo 3, è sancito che i parametri debbono essere richiesti agli uffici provinciali del lavoro.

MANES ANTONIO è d'avviso di inserire nella Commissione un rappresentante della Confederazione del lavoro.

REPETTO osserva che si dovrebbe dire « un rappresentante dei lavoratori », dato che la Confederazione non comprende tutte le categorie.

MOLLE dichiara di ritirare il suo emendamento e di associarsi a quello del Consultore Coli.

PRESIDENTE riepiloga le varie proposte di emendamento.

MANES ANTONIO fa presente che le Commissioni non raggiungono il numero legale.

PRESIDENTE prende atto dell'osservazione del Consultore Manes e propone il rinvio della seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12.30.

